



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 925 definitivo

2006/0292 (COD)

-

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica

la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/675/CEE⁴ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁶ relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2005/1/CE. Per allineare tale direttiva, occorre modificare la direttiva 91/675/CEE.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24. 3. 2005, pag. 9).

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁶ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (4) I provvedimenti necessari per attuare le direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali di tali direttive o a completarle con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 91/675/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE è sostituito dal seguente testo:

“Articolo 2

"1. Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁷ per le norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 di tale decisione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

2. Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio per le norme da essi stabilite, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 di tale decisione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Per il Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*